

ANTIRICLAGGIO - NUOVO D.LGS.VO N. 195/2008.

Il Decreto attua il Regolamento CE n. 1889/05.

In parte ne riproduce alcune disposizioni, in parte innova.

Esso si occupa dei movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa ed anche dei movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.

In particolare, disciplina le varie forme di controllo attuabili su di essi.

Si tratta:

- a) dell'obbligo della dichiarazione;
- b) di attività di accertamento e di contestazione da parte dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei militari della Guardia di finanza;
- c) di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.

L'obbligo della dichiarazione.

Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello allegato al Decreto.

Essa può essere consegnata in forma scritta ovvero trasmessa telematicamente.

Analogo obbligo sussiste per i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.

In tal caso, la dichiarazione, sempre redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste italiane s.p.a.

Gli uffici postali che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro 7 giorni.

Eccezione all'obbligo della dichiarazione:

le disposizioni del Decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Attività di accertamento e di contestazione.

Queste attività competono ai funzionari dell'Agenzia delle dogane ed ai militari della Guardia di finanza.

I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.

Sequestro.

In caso di violazione delle disposizioni previste sull'obbligo della dichiarazione, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato

dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza.

Il sequestro è eseguito nel limite del 40% dell'importo in eccedenza.

Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.

Il denaro contante sequestrato affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23°, del D.L. n. 112/2008, convertito, con legge n. 133/2008 (in esso confluiscono pure: a) le somme di danaro sequestrate o confiscate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative).

Cauzione.

L'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione.

A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

Oblazione.

Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, e comunque, non inferiore a 200 euro.

Detto pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito.

Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro.

Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro 10 giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.

Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Chi non si avvale dell'oblazione può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Ministero dell'economia e delle finanze determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

Tale decreto è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di 180 giorni ovvero 240 giorni, in caso di richiesta di audizione.

La violazione delle disposizioni concernenti l'obbligo della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di 10.000, con un minimo di 300 euro.

La mancata emanazione del decreto nei termini sopra indicati comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.

Contro il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze può essere proposta opposizione davanti al Tribunale ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il giudizio è regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.

Collaborazione e scambio delle informazioni tra le autorità competenti.

L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni sui trasferimenti di denaro raccolte con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni di cui sopra sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.

In ogni caso, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea qualora ciò rivesta un interesse particolare .